

PROVINCIA DI AVELLINO

Allegato Allegato delib. C.C.
N. h 8 delib. C.C.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, i críteri e le modalita pers
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contibuti;
 - c) la concessione di sussidi ad ausilii finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici o privati.

Art.2 definizioni

- 1. Ai soli fini del presente regolamento:
- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entita';
- b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attivita' finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere sconomico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalita del cittadino, cosi come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.
 - In particolare si intende:
- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia



PROVINCIA DI AVELLINO

- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficolta' della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie, ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprieta' dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.



PROVINCIA DI AVELLINO

CAPO II

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 3 Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

- 1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche:
 - b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. , non aventi personalita' giuridica, la cui attivita' oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
- 2. per i soggetti beneficiari che svolgono attivita imprenditoriale, dovra essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi, ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.4 Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli inziani ed ai portatori di handicap, ecc., aventi anche sede fuori comune, sempreche' interessanti direttamente la popolazione

Art. 5 Carattere delle "sovvenzioni"

- 1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
- a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza Costituire impegno per gli esercizi futuri;

PROVINCIA DI AVELLINO

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera dal Consiglio Comunale, in quantó costituiscono impegno per piu' esercizi finanziari.

Art. 6 Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

- a 1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
- 2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

– l'oggetto della iniziativa;

- 🖟 il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- 7 1'indicazione dell' entita' déll'intervento richiesto.
- 3. L'assegnazione degli interventi sara' fatta con apposita deliberazione.

Art. 7 Somministrazione delle "sovvenzioni"

- 1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di richiesta degli interessati.
- 2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonche' dei risultati conseguiti.
- 3. La somma corrisposta non potra′ mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la sov**ve**nzione potra essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformita' grave, potra' essere revocata la deliberazione di concessione.
- 🦫 5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potra concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

PROVINCIA DI AVELLINO

CAPO III CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 8 Soggetti beneficiari dei "contributi"

- 1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalita' giuridica, che svolgono attivita' promozionali finalizzzate allo svilupppo economico e sociale ed al bene sociale della conumita' amministrata.
- 2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attivita' imprenditoriale, dovra' essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 9 Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi e' subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attivita' ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali, ad esempio, prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore degli handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialita' del soggetto beneficiario, purche', comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art.10 Carattere dei "contributi"

- 1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo Possono avere carattere:
- a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;

PROVINCIA DI AVELLINO

- b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, piu' esercizi finanziari.
- 2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale; quelle di cui alla lettera b), dal Consiglio Comunale in quanto costiuiscono impegno per piu' esercizi finanziari.

Art. 11 Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

- 1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione di domanda motivata e corredata della necessaria documentazione.
 - 2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'attivita' cui la richiesta si riferisce;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell' entita' dell'intervento richiesto.
- 3. L'assegnazione degli interventi sara' fatta con apposita deliberazione, in cui dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 12 Erogazioni dei "Contributi"

- 1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale, a seguito di richiesta degli interessati.
- 2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la Piena osservanza dei criteri e delle modalita' proposte con il Programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del Contributo, nonche' dei risultati conseguiti.
- 3. La somma corrisposta non potra' mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, il contributo potra' essere Proporzionalmente ridotto, e in caso di difformita' grave, potra' essere revocata la deliberazione di concessione.

PROVINCIA DI AVELLINO

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potra' concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

PROVINCIA DI AVELLINO

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 13 Finalita' della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2 comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi

contingenti. 2. Ogni intervento, pertanto, dovra′ avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni. 3. La stessa disciplina sara' osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19 comma 1, n.16, del D.F.R. 24 luglio 1977 m. 616.

Art.14

Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari"-Limiti.

- l. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2,comma 1,lettera c):
- a) le persone residenti in questo Comune;
 - b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
 - c) gli stranieri e gli apolidi.
- 2. L⁷esame delle domande per ottenre i sussidi ed ausili finanziari di cui alla` lettera a) dovra' essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovra' essere redatto apposito verbale.
- 3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma dovranno essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale o da altri Agenti della forza pubblica.

Art.15 Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

La concessione dei sussidi come in precedenza definiti disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio Servizi sociali, dopo

PROVINCIA DI AVELLINO

acquisito le necessarie informazioni, tese ad accertare la racquisto de la companio de parte del predetto icio e/o della Polizia Municipale.

1 sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza ile anticipata, e dovranno essere corrisposti, in assenza di versa disposizione nell'atto di concessione, entro il 10 di

Nessuna domanda dovra' essere fatta per il rinnovo nuale, ne' potra' essere richiesta documentazione alcuna, radendo sugli uffici comunali l'onere di accertare,

mualmente, la persistenza dello stato di bisogno. 4. Con apposito atto, la Giunta comunale, su proposta purufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno recedente, approvera l'elenco delle persone cui il sussidio per enno successivo sara': confermato, variato o revocato. Gli tremi del provvedimento saranno comúnicati agli interessati.

Art.16 Procedure per l'assegnazione degl"ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finaziari come prima definiti, disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo ocezionalmente su propostá dell'ufficio comunale), dalla Giunta comunale.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco o dall'Assessore al ramo, con ordini di servizio,

Impiamente motivati, a mezzo dell'úfficio economato.

3: Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere **Successivament**e regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4, del D.L. 2 Marzo 1989, n. 66.

PROVINCIA DI AVELLINO

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 17 Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

- 1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al resente capo come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, léttera d):
 - **/a) le** persone fisiche;
 - (b) le persone giuridiche;
- **() le** associazioni, i gruppi, i comitati,ecc., non aventi e<mark>rs</mark>onali**t**a' giuridica.
- 2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attivita' imprenditoriale, dovra' essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi, ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 18 Scopo della concessione di "vantaggi economici"

- 1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 19 Natura del "vantaggio economico"

- 1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere
- A) al godimento di un bene comunale mediante, ad esempio:
 la concessione di alloggi di proprieta' comunale a titolo
 patuito o non inferiore al canone sociale o ad esso
 iconducibile;
- la concessione di sale e locali in genere, per conferenze, percenze,
- la concessione in uso di impianti sportivi di proprieta '

PROVINCIA DI AVELLINO

- alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata, quali, ad esempio:
 - pubblico trasporto;
 - trasporto scolastico;
 - mensaj
 - attivit sportive gestite dal Comune;
 - assistenza domiciliare, etc.
- 2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 20

Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

- 1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

le associazioni i gruppi, comitati ecc., gli scopi d) per

istitutivi.

- 2. La concessione del bene sara′ disposta dalla Giunta Comunale e potra' essere motivatamente revocata in qualsiasi momento.
- 3. La concessione di sale e locali in genere, per conferenze, convegni, etc., sara', invece, disposta dal Sindaco.
- 🖟 4. Nella deliberazione e nel provvedimento sindacale dovranno essere indicati gli elementi che fanno determinare l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
- 🖟 5. In tutti i casi dovra′ essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia, ecc.), comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Art. 21

Procedura per la fruizione di un servizio corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata, trovera' disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe. 2. La concessione del beneficio sara′ disposta dalla Giunta Comunale.

PROVINCIA DI AVELLINO

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Riesame delle situazioni in atto

- 1. Entro 3 mesi dall'adozione del regolamento, la Giunta comunale dara' corso al riesame di tutte le situazioni in atto.
- 2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali, il riesame dovra' essere esteso a tutti i beni, sia del demanio che dal patrimonio, al fine di rilevare eventuali irregolarita' ed abusi di qualsiasi natura.

Art. 23 Interventi a favore dello Stato, di altri enti o privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 24 Leggi ed altri regolamenti

1. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate, in quanto applicabili:
le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
le leggi regionali; le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art.25 Pubblicita' del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1785 n. 816, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

PROVINCIA DI AVELLINO

Art. 26 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno puccessivo alla data in cui la deliberzione di sua approvazione ara' divenuta esecutiva.